

All. al prot. n. 1726/2014/E/R/e – GGG/pd

Osservazioni di Federutility

DCO 519/2014/R/eel

“Prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema alla quota di energia elettrica consumata ma non prelevata dalle reti pubbliche all'interno di reti interne di utenza (RIU), sistemi efficienti di utenza (SEU) e sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU)”

Osservazioni generali

Federutility manifesta apprezzamento per l'approccio adottato da AEEGSI nell'applicazione dell'articolo 24 del DL 91/2014. In particolare appare condivisibile che AEEGSI si avvalga di quanto disciplinato dal comma 6 del citato articolo che consente l'utilizzo del sistema dei maggiorazioni con evidente semplificazione gestionale e conseguenti limitati interventi sui sistemi di fatturazione delle Imprese distributrici e dei Venditori. Condivisa altresì appare l'analisi di AEEGSI di cui al secondo paragrafo di pag. 4 del DCO secondo cui l'implementazione delle disposizioni di cui all'art. 24 (non considerando il comma 6) potrebbero comportare “costi di investimento e gestionali significativi, la cui entità andrebbe comunque valutata anche in termini di confronto con il maggior gettito di oneri generali di sistema derivante dalla norma”.

Peraltro, poiché i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applicano all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, come previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. 91/2014, convertito in legge n.116/2014, in caso di mancata applicazione del comma 6 dell'articolo sopra indicato o in caso contrario nell'ipotesi in cui le quote richiamate dal comma stesso siano maggiori o uguali al 10%, occorre considerare che il Distributore non dispone sempre dei dati di misura dell'energia elettrica consumata e non prelevata, per cui dovranno eventualmente essere definite modalità, tempi e competenze per la relativa determinazione.

Dal punto di vista strettamente applicativo sussistono alcune criticità, in merito alla decorrenza dell'applicazione della maggiorazione ed ai flussi informativi tra gli operatori coinvolti. Per alcune delle problematiche appare opportuno il coinvolgimento di Terna al fine di modificare/integrare quanto già definito in GAUDI' circa le comunicazioni con i Distributori (vedi

documento "Gestione flussi SSPC Terna-Distributori" pubblicato lo scorso 18 settembre). Di seguito si riportano gli aspetti rilevati.

- Si segnala l'esigenza che venga esplicitamente chiarita la data dalla quale decorrono le maggiorazioni. La disciplina definita con il TISSPC prevede infatti diverse casistiche di decorrenza della qualifica di SEU o SEESEU rilasciata dal GSE, dipendenti dalle tempistiche di presentazione della richiesta di riconoscimento della stessa da parte del titolare del SSPC. In particolar modo, ove quest'ultimo presentasse la richiesta entro i 60 giorni solari dall'entrata in esercizio del SSPC, la condizione di SEU o SEESEU varrebbe dalla data di entrata in esercizio dello stesso, mentre in caso di invio della richiesta oltre i 60 giorni solari dovrebbe essere convenzionalmente preso a riferimento il primo giorno del mese successivo alla data di invio della richiesta al GSE (comma 7.3, lettera b) del TISSPC). Rispetto a tali casistiche, si rappresenta come il Distributore non sia a conoscenza dell'informazione relativa alla data, né sia in grado di desumerla essendo la stessa dipendente da adempimenti verso il GSE in carico al richiedente.
- Con riferimento agli scenari rappresentati nel punto precedente in merito al rilascio della qualifica di SEU o SEESEU si fa presente che in ogni caso, ove fossero prese a riferimento le date di cui sopra, sarebbe sistematicamente necessario un conguaglio delle quote di competenza. La gestione delle partite di conguaglio risulta complessa ed una sistematizzazione di questa fattispecie comporterebbe oneri gestionali non trascurabili. Al fine di minimizzare gli impatti sui sistemi di fatturazione ed il rischio di possibili contestazioni si propone di definire una data di decorrenza della maggiorazione convenzionale, che eviti l'inserimento di partite retroattive sia da parte del Distributore che del Venditore.
- Relativamente a quanto indicato al comma 3.3 dello schema di articolato in merito ai tempi a disposizione del Distributore per procedere alla prima fatturazione delle maggiorazioni, si reputa che gli stessi debbano decorrere dalla data di messa a disposizione sul sistema GAUDI' dell'informazione circa la qualifica dei SEU o SEESEU. Materialmente infatti il Distributore per il tramite del GAUDI' può venire a conoscenza dell'informazione con un certo ritardo, dipendente da tempi tecnici ma anche (ed è in questo caso che si palesa la criticità) per inerzia o mancato funzionamento dei canali di comunicazione tra GSE, responsabile delle attività di qualificazione, e Terna che gestisce il sistema GAUDI'. Per quanto indicato in precedenza riguardo la decorrenza della maggiorazione, si segnala che anche in occasione della prima fatturazione si paleserebbero le medesime criticità riguardo alla gestione dei conguagli.
- In ragione delle citate problematiche tecniche che potrebbero verificarsi nella messa a disposizione delle informazioni dal GSE verso il GAUDI', nonché soprattutto a causa dell'assenza di un canale di comunicazione automatizzato tra GAUDI' ed i Distributori, si richiede che il flusso di comunicazione dei SSPC attivati, modificati o dismessi previsto in GAUDI' (flusso G42) sia messo a disposizione da Terna secondo una periodicità definita,

verosimilmente a cadenza mensile, in modo da restituire al Distributore la situazione aggiornata nel corso del mese precedente.

- Relativamente alla trasmissione verso i venditori delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione ai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi in SEU o SEESEU - prevista nelle more dell'aggiornamento delle disposizioni relative al Sistema informativo integrato - si richiede che la stessa avvenga con modalità e tempistiche definite, proponendo anche in questo caso l'invio verso i Venditori di un flusso su base mensile con l'elenco dei SEU e SEESEU registrati sul GAUDI' nel mese precedente. In merito al citato flusso informativo dal GAUDI' verso i Distributori di comunicazione dei SSPC attivati, modificati o dismessi, riteniamo che ai fini della corretta applicazione delle disposizioni declinate nel DCO sia necessaria un'integrazione del contenuto informativo, ed in particolare dovrebbero essere inseriti i campi:
 - o valore totale della potenza nominale degli impianti → al fine di gestire la soglia dei 20 kW per impianti che accedono allo SSP. Fermo restando l'esigenza che l'informazione sia trasmessa da Terna tramite il portale GAUDI', si richiede un chiarimento in merito alla casistica di un SSPC con più di un punto di connessione alla rete pubblica. In tal caso, il valore totale della potenza nominale degli impianti deve essere considerato facendo riferimento a ciascun POD (come sembrerebbe dalla formulazione riportata nel DCO a pag. 3) ovvero al SEU o SEESEU (come appare più corretto al fine di evitare gli eventuali comportamenti opportunistici rilevati dalla stessa AEEGSI)?
 - o informazione circa l'attivazione della convenzione relativa allo SSP → informazione complementare a quella di cui al punto precedente;
 - o data di effetto della qualifica → solo ed esclusivamente qualora si ritenesse necessario un allineamento tra la data a decorrere dalla quale trova applicazione la qualifica di SEU e SEESEU e la data dalla quale decorrono le maggiorazioni stabilite dal DL 91/2014;
 - o data di fine validità della qualifica → per definire l'interruzione dei benefici sugli oneri generali conseguenti la qualifica (vedi caso di impianto CAR che risulta SEU finché rispetta le condizioni che identificano la CAR per poi perdere a consuntivo tale qualifica per il venire meno delle condizioni stesse).

Appare altresì fondamentale segnalare che non risulta chiara, l'applicazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema per impianti (esclusi i produttori puri) esistenti e che non ottengono la qualifica da parte del GSE.

Inoltre, si chiede conferma che nel caso di SEU e SEESEU relativi ad utenze domestiche non siano mai applicabili le maggiorazioni in argomento – vedi nota 1 a pag. 5 del DCO - perché per

questa fattispecie mancherebbe la previsione normativa di esenzione nel comma 70.13 introdotto dallo schema di articolato.

Analogamente si chiede conferma se nel caso di SEU e SEESEU relativi ad utenze di illuminazione pubblica siano applicabili le maggiorazioni in argomento.

Infine, per le restanti tipologie di ASSPC (ASAP, ASE) si richiede che sia disciplinata la gestione dei dati di misura dell'energia elettrica consumata nei casi di sistemi diversi dai SEU e SEESEU mediante l'emanazione di un provvedimento al riguardo, dando seguito a quanto previsto dalla delibera 578/2013 (art. 11), prevedendo tempistiche di entrata in vigore tali da consentire ai Distributori di effettuare i necessari adeguamenti per rendere operative le comunicazioni ai soggetti coinvolti (produttori, clienti finali presenti all'interno dell'ASSPC nonché CCSE).

Spunti di consultazione

S1: quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

Vedi considerazioni esposte nelle osservazioni generali.

S2: si ritiene opportuno addivenire per gli anni successivi al 2015, nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione, ad una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito, nonostante la maggior complessità che ne può derivare? Perché? Si ritiene invece preferibile proseguire con un siffatto sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%)

Non volendo comunque entrare nel merito delle considerazioni che hanno indotto AEEGSI a ipotizzare un unico valore della maggiorazione per gli impianti MT non differenziato per potenza riteniamo preferibile a fini amministrativi proseguire anche per gli anni successivi al 2015 con il sistema semplificato di maggiorazione.

S3: si ritiene opportuno mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse (in luogo dell'utilizzo dei dati relativo all'energia elettrica consumata in sito) affinando tuttavia i criteri per la quantificazione delle maggiorazioni, con particolare riferimento ai SEU e SEESEU connessi in media tensione? Come potrebbe essere effettuato tale affinamento sulla base dei dati già attualmente trattati?

Si concorda sulla possibilità di affinamento dei criteri per la quantificazione delle maggiorazioni per i SEU e SEESEU connessi in MT, fermo restando l'esigenza di minimizzare gli oneri in capo ai Distributori e Venditori.

S4: quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese energivore o in alta e altissima tensione?

Nessuna osservazione.

S5: quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte nel corso del 2015 sul sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013? Qualora si intendano suggerire modalità diverse da quelle previste nello schema di provvedimento, si chiede di fornire elementi che giustifichino la diversa soluzione proposta, possibilmente in termini di costi e benefici, tenendo conto degli aspetti applicativi e di praticabilità immediata.

Nessuna osservazione.

S6: per gli anni successivi al 2015, si ritiene opportuno che l'applicazione delle maggiorazioni continui ad essere effettuata da Cassa? Si ritiene invece preferibile che questo ruolo spetti alle imprese distributrici per il tramite delle società di vendita? Perché? Si ritiene preferibile che il coinvolgimento delle imprese distributrici e delle società di vendita avvenga solo se si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione, anche in esito a quanto sopra indicato in relazione ai SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

Si concorda, anche e soprattutto in ottica di semplificazione, con l'opzione secondo cui per gli anni successivi al 2015 l'applicazione delle maggiorazioni venga effettuata da CCSE.

S7: nelle more del completamento della regolazione relativa alle RIU, quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte all'allegato 4 della deliberazione 385/2014/R/eel al fine di ottimizzare quanto già disponibile presso Cassa?

Nessuna osservazione.